

### **Articolo 3 Operazioni ammissibili**

Sono considerate ammissibili a finanziamento del presente Avviso le spese sostenute a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017.

**Tuttavia, a norma dell'art. 65, § 6, del Reg. (UE) n. 1303/2013, non sono ammesse al sostegno del FEAMP le operazioni portate materialmente a termine (o completamente attuate) prima della presentazione della domanda di finanziamento, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario.** L'operazione può essere definita completamente attuata con la fornitura dell'ultima attrezzatura; tale data è desumibile dai relativi giustificativi di trasporto e di spesa.

Sono considerate ammissibili le spese che risultino:

- pertinenti ed imputabili all'operazione;
- effettivamente sostenute dal beneficiario;
- sostenute nel periodo di ammissibilità,
- tracciabili;
- contabilizzate.

Le categorie di spese ammissibili riguardano, in via generale, costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione conformi alle disposizioni regolamentari e ai criteri contenuti nelle *"Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Programma FEAMP 2014-2020"*.

È ammissibile l'acquisizione dei beni mobili e immobili in leasing, con le modalità descritte nell'allegato P.

**Le spese ammissibili sono dettagliate nelle specifiche schede di Misura.**

**Le spese generali sono considerate ammissibili nel limite massimo del 4% per ciascuna Misura attivata.**